



Ufficio Politiche Contrattuali e del Lavoro

Roma, 21 maggio 2010

Prot. 336 .11/10 EM/ac

Ai Presidenti e Direttori
delle Confesercenti Provinciali e Regionali

Ai Presidenti e Direttori
delle Federazioni Nazionali del Terziario, del Turismo e
dei Servizi

Ai Responsabili
Uffici Politiche del Lavoro

Loro Sede

Oggetto: Apprendistato - Sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 14 maggio 2010.

Mediante **sentenza del 14.5.2010, n. 176**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale del co. 5° ter dell'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003 adducendo la **violazione degli articoli 117 e 120 della Costituzione.**

Si tratta di **illegittimità limitata alla parola "integralmente" e alla locuzione "definiscono la nozione di formazione aziendale e"**.

In sintesi - sostiene la Suprema Corte nella sopra citata pronuncia - anche nell'ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, **deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell'attività formativa**, sicché il testo del comma 5-ter in oggetto, a seguito delle disposte dichiarazioni di illegittimità costituzionale, risulta essere il seguente: *«In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».*

Con il che si intende mettere in evidenza che la norma resta applicabile, ma perde la propria originaria impostazione la quale – come è noto – si fondava sull'idea che il co. 5° ter citato, escludendo qualsiasi riferimento alla legge regionale, rimetteva alla contrattazione collettiva di ogni livello (o alla bilateralità) il potere regolamentare l'apprendistato professionalizzante, nel caso in cui la formazione fosse esclusivamente aziendale.

I riflessi della dichiarazione **di illegittimità di tale norma possono incidere sulle seguenti posizioni:**

1. sulla **contrattazione collettiva** che ha ridefinito l'assetto di diritti e obblighi sull'apprendistato professionalizzante, muovendosi da una norma che è stata dichiarata parzialmente incostituzionale; essa non potrà più essere considerata fonte esclusiva della disciplina applicabile all'apprendistato professionalizzante con formazione integralmente aziendale;
2. sul **datore di lavoro** che ha beneficiato dell'apprendistato e del relativo schema di decontribuzione, potendosi ripetere la situazione in materia di contratti di formazione e lavoro, qualora l'ispettore valuti incongruenze con la normativa regionale;
3. sul **lavoratore**, il quale potrebbe chiedere al giudice l'accertamento dei propri diritti, chiedendo la conformazione del contratto individuale "anche" alla normativa regionale, laddove essa vi sia.

Preso atto della Sentenza - e mentre si stanno svolgendo i dovuti approfondimenti anche Ministeriali sulle ricadute giuridiche sulle discipline contrattuali applicative della formazione esclusivamente aziendale dell'apprendistato concordate per i nostri settori del terziario e del turismo - **riteniamo di dover richiamare alla estrema prudenza le aziende che devono assumere apprendisti e gli enti bilaterali che hanno ricevuto i piani formativi predisposti sulla base di percorsi esclusivamente aziendali.**

E' opportuno per il momento non procedere a nuove assunzioni con tale strumento e tornare a fare esclusivo riferimento alle discipline dell'apprendistato professionalizzante "tradizionale" ed ai percorsi formativi predisposti dalle Regioni.

Essendo però illegittimità parziale, l'auspicio è di giungere il prima possibile a accordi a rilievo regionale utili per combinare la normativa regionale con quella composta a livello di contrattazione nazionale, sia per i profili riguardanti l'erogazione della formazione aziendale sia per quello che attiene alla definizione della nozione di formazione aziendale (temi sui quali la Corte cost. ha posto il limite della collaborazione leale tra Stato, contrattazione collettiva e Regioni).

Cordiali saluti.

Il Responsabile

Elvira Massimiano



All.: Testo integrale Sentenza 176/2010